

Rapporto sul messaggio

numero	4630
data	12 settembre 1997
dipartimento	Istituzioni

Della Commissione della legislazione sul messaggio 15 aprile 1997 concernente l'aumento da fr. 1'000.-- a fr. 2'000.-- del valore delle cause di competenza dei Giudici di pace

Condizioni generali

Il Giudice di pace è un' istituzione moderna. La sua origine la si ritrova nel diritto francese all' inizio del XIX secolo, quando venne istituita come figura distinta dal Giudice ordinario. Nella procedura ordinaria il Giudice di pace doveva unicamente dedicarsi ad attività di conciliazione.

Anche nel nostro ordinamento giuridico attuale, il Giudice di pace ha una precipua funzione di conciliazione, proprio in ragione del fatto che le liti di sua competenza sono solo quelle di minore valore. D' altra parte, per facilitare questa funzione le parti non possono essere patrociniate da avvocati. In caso di mancata conciliazione, dal Giudice di pace, magistrato popolare per eccellenza, ci si attende in definitiva un giudizio equo.

Un tale magistrato, preposto a comporre un concreto conflitto di interessi fra cittadini, non può infatti prescindere da considerazioni di natura eminentemente etica.

Nelle sue finalità il Giudice di pace non deve limitarsi al perseguimento di un ordine formale, avulso dalla realtà, ma deve tendere alla realizzazione della giustizia sulla base della verità

La composizione di una lite mediante il processo civile non ha quale unica finalità la ricerca di una situazione di certezza giuridica assoluta.

La componente etica, che peraltro caratterizza tutto il diritto, deve emergere attraverso il processo civile: la sua decisione deve conformarsi anzitutto all' ideale di giustizia.

Ideale di giustizia che può così essere perseguito anche con considerazioni di ordine pratico, frutto di equità e di buon senso.

L' attività giurisdizionale dei Giudici di pace, che ricordiamo non sono giuristi, deve pertanto ricondursi a tali principi. Il giudizio deve essere essenzialmente il risultato di quella componente etica di cui si è detto, senza ovviamente misconoscere il principio di legalità o quello di sicurezza giuridica, che restano pur sempre basilari anche per lo svolgimento della loro attività.

La questione determinante è quindi quella a sapere fino a quale valore un litigio può essere giudicato, secondo le summenzionate considerazioni, dal Giudice di pace.

L' art. 41 cpv. 2 della Costituzione cantonale stabilisce che "essi esercitano l' ufficio di conciliatori e di giudici di pace delle cause di minimo valore, salvo ricorso in cassazione".

Attualmente, sono cause di minimo valore quelle inferiori a fr. 1'000.-- (art. 5 cpv. 1 della legge organica giudiziaria civile e penale) e ciò dal 1° settembre 1985. Nel 1967 il valore era stato aumentato da fr. 300.-- a fr. 500.--.

Considerato l' attuale tenore di vita, le concezioni ormai assodate fra i cittadini sul valore del denaro, la scrivente Commissione ritiene, come del resto il Governo, che litigi aventi un valore inferiore a fr. 2'000.-- siano al giorno d' oggi da considerare di minimo valore e, pertanto, in consonanza con l' anzidetto dettame costituzionale.

D' altra parte, l' aumento di competenza in discussione è in parte giustificato dalla variazione dell' indice nazionale dei prezzi al consumo e meglio come evidenziato nel messaggio; ma soprattutto dal fatto che il cittadino stesso ritiene le cause fino all' importo di fr. 1'000.-- delle vere e proprie bagatelle, che devono caso mai essere liquidate banalmente.

Le statistiche degli ultimi anni dimostrano del resto una sensibile diminuzione delle cause civili ordinarie entrate complessivamente nelle diverse giudicature di pace, assestandosi a circa 1'500 ogni anno

Di contro, nel 1996 le cause civili ordinarie inappellabili e rispettivamente le istanze di rigetto dell' opposizione ai precetti esecutivi, il cui valore va da fr. 1'001.-- a fr. 2'000.--, promosse complessivamente presso le diverse Preture, possono essere quantificate a circa 520 cause ordinarie inappellabili ed a circa 2'800 istanze di rigetto dell' opposizione. E' opinione generale, suffragata del resto dall' esperienza quotidiana, che simili cause sono proprio quelle che, vuoi per i costi di giustizia e di patrocinio legale (data la complessità della procedura l' utente è praticamente costretto ad avvalersi di un legale), vuoi per i tempi di evasione, devono giocoforza trovare un componimento bonale.

Per le Preture queste liti sono veramente di minimo valore e caricano la loro già notevole mole di lavoro in modo sproporzionato.

La Commissione reputa quindi opportuno demandare simili litigi al Giudice di pace, il quale, proprio per la sua precipua funzione di conciliazione, è la figura più adatta per trovare transazioni bonali

Così facendo, le Preture, specie quella del Distretto di Lugano, si vedrebbero sgravate di un numero non indifferente di cause ordinarie inappellabili e di istanze di rigetto dell' opposizione.

D' altra parte, i Giudici di pace sono senz' altro in grado di garantire agli utenti un giudizio consono ai principi esposti in

precedenza anche per queste nuove cause di valore fino a fr. 2'000.--.

Intanto perché loro stessi si sentono pronti di assumere questi nuovi compiti e, secondariamente, perché viene loro garantita da parte del Dipartimento delle istituzioni una sempre migliore e costante formazione.

La Commissione invita il Dipartimento a programmare continuamente i necessari corsi di istruzione e di aggiornamento, siccome fondamentali per il buon esito della modifica legislativa stessa.

Va infine ricordato che tutte le Giudicature di pace sono praticamente a giorno ed i tempi di evasione dei procedimenti giudiziari variano da 1 a 2 mesi per le cause civili ordinarie e sono di circa un mese per le istanze di rigetto dell' opposizione. L' aumento della loro attività giurisdizionale sarà pertanto quantitativamente sopportabile.

Al pubblico verrà invece garantito, dal profilo qualitativo, un procedimento civile celere e sicuramente ottimale.

Da ultimo, va precisato che nel 1996 i ricorsi per cassazione proposti alla Camera di cassazione civile del Tribunale di Appello, contro le 901 sentenze emanate dai Giudici di Pace nell' ambito delle cause civili ordinarie e le 5'219 decisioni emanate nei procedimenti di rigetto dell' opposizione, sono stati complessivamente solo 36.

Questa è un' ulteriore garanzia della serietà e della competenza con le quali i nostri magistrati popolari svolgono il loro mandato istituzionale.

Commento ai singoli articoli

Alle modifiche di legge proposte dal Consiglio di Stato, la Commissione propone solo alcuni cambiamenti di natura formale e meglio:

a) Legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910

- All' art. 5 si propone di elencare sotto uno specifico cpv. 2 le cause che sono escluse dalle competenze del Giudice di pace.

Alla lett. c) del nuovo cpv. 2 si aggiunge per chiarezza "... e quelle relative alle pretese...".

L' attuale cpv. 2 dell' art. 5 diventa quindi cpv. 3:

- Al cpv. 1 dell' art. 10 si propone la seguente nuova formulazione:

"1 Con l' entrata in vigore della modifica concernente le competenze di cui all' art. 5 cpv. 1, le procedure iniziate (...).

La marginale diventa: "Deferimento di competenze";

b) Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971

- art. 418b: si propone una nuova formulazione:

"Se la procedura di conciliazione non ha esito, l' azione può essere proposta quando il valore non superi i fr. 2'000.-- al giudice di pace e al pretore quando lo ecceda".

CONCLUSIONI

Visto quanto precede la scrivente Commissione invita pertanto il Gran Consiglio ad approvare l' annesso disegno di legge.

Per rendere sempre più celere e, di conseguenza, efficace il funzionamento della giustizia civile, segnatamente, per non dire esclusivamente, quello delle Sezioni 1, 2 e 3 della Pretura del Distretto di Lugano, la Commissione coglie questa occasione per invitare nuovamente il Consiglio di Stato a mettere in atto tutte quelle misure di natura logistica (spazi idonei per tenere udienze contemporanee) e di natura organizzativa (maggiori competenze ai segretari assessori, eventualmente nomina di ulteriori segretari assessori - che siano comunque giuristi - come è stato il caso per la Pretura di Bellinzona, che si è rivelata una soluzione pienamente adeguata per far fronte al continuo alto numero di entrate annue).

Altro elemento essenziale per sanare la situazione insoddisfacente nella quale si trovano le Sezioni 1, 2 e 3 della Pretura di Lugano è quello di presentare urgentemente una revisione completa ed incisiva del Codice di procedura civile. Stante il rapporto speciale del 10 dicembre 1996 del Consiglio della magistratura, un intervento di radicale snellimento del procedimento civile sarebbe effettivamente una misura adeguata, che tornerebbe poi a vantaggio di tutto il funzionamento della giustizia di prima istanza e, di conseguenza, del servizio a favore del pubblico.

Per la Commissione della legislazione:

Marco Fiori, relatore

Bergonzoli E. - Bergonzoli S. - Bernasconi -

Bobbià - Camponovo - Ermotti-Lepori -

Genazzi - Ghisletta - Lepori Colombo -

Marzorini - Pantani.

Disegno di

LEGGE

concernente l' aumento da fr. 1'000.-- a fr. 2'000.-- del valore delle cause di competenza dei Giudici di pace.

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 15 aprile 1997 n. 4630 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 12 settembre 1997 n. 4630 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 e 2 (nuovo)

Competenze

1 Il giudice di pace conosce, previo esperimento di conciliazione, e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause il cui valore determinabile non ecceda la somma di fr. 2'000.--, comprese quelle a procedura sommaria ed accelerata previste dalla legge federale sull' esecuzione e sul fallimento.

2 Sono escluse:

- a) quelle di servitù;
- b) quelle riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d' abitazione e commerciali e di affitto;
- c) quelle concernenti le controversie derivanti dal contratto di lavoro e quelle relative alle pretese di cui all' art. 5 della legge federale sulla parità dei sessi.

L' attuale cpv. 2 diventa cpv. 3.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10 (nuovo)

Deferimento di competenze

1 Con l'entrata in vigore della modifica concernente le competenze di cui all' art. 5 cpv. 1, le procedure iniziate nelle quali non è ancora stata fatta nessuna istruzione o udienza sono demandate al giudice di pace competente secondo le nuove disposizioni di legge.

2 Il deferimento di competenza al nuovo giudice di pace è sancito con un decreto, impugnabile mediante appello (art. 307 del Codice di procedura civile).

3 Le altre cause sono decise dal pretore presso il quale sono pendenti.

II.

Il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 è modificato come segue:

Art. 416 cpv. 1

Competenza

1 Le azioni concernenti le controversie derivanti dal contratto di lavoro sono proposte, quando il valore non sia superiore ai fr. 2'000.--, al giudice di pace e, quando il valore non ecceda i fr. 20'000.--, al pretore, secondo le disposizioni seguenti:

Art. 418b

Se la procedura di conciliazione non ha esito, l' azione può essere proposta, quando il valore non superi i fr. 2'000.--, al giudice di pace e al pretore quando lo ecceda.

III.

La legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 è modificata come segue:

Art. 15

Giudice di pace

Il giudice di pace giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause a procedura sommaria il cui valore non eccede fr. 2'000.--, compresi i sequestri.

Art. 16 cpv. 3

Pretore

3 Il pretore è il giudice del sequestro per importi superiori a fr. 2'000.--.

IV.

La legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965 è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 1 cifra 1

Sportule

1 Il Giudice di pace preleva le seguenti sportule:

- 1. a) se la causa di valore inferiore a fr. 500.-- è definita con sentenza, da fr. 10.-- a fr. 50.--;
- b) se la causa ha valore litigioso da fr. 500.-- a fr. 1'000.-- ed è definita con sentenza, da fr. 50.-- a fr. 100.--;
- ;
- c) se la causa ha valore litigioso da fr. 1'001.-- a fr. 2'000.-- ed è definita con sentenza, da fr. 100.-- a fr. 200.--;
- d) se l' istanza è ritirata prima dell' udienza, fr. 10.--;
- e) se la causa è composta mediante transazione dopo l' istruttoria, da fr. 10.-- a fr. 50.--;

Art. 17 cpv. 1

Azioni ordinarie

La tassa di giustizia è fissata dal giudice, nella sentenza, nei termini seguenti:

Per cause di valore litigioso

da fr.2'001.--	a fr. 5'000.--	da fr. 150.--	a fr. 500.--
da fr.5'001.--	a fr. 7'999.--	da fr. 300.--	a fr. 800.--
da fr.8'000.--	a fr. 20'000.--	da fr. 450.--	a fr. 1'200.--
da fr.20'001.--	a fr. 50'000.--	da fr. 750.--	a fr. 2'000.--
da fr.50'001.--	a fr. 100'000.--	da fr. 1'200.--	a fr. 4'000.--
da fr.100'001.--	a fr. 200'000.--	da fr.1'800.--	a fr. 7'000.--
da fr.200'001.--	a fr. 500'000.--	da fr.2'000.--	a fr. 10'000.--
da fr.500'001.--	a fr. 1'000'000.--	da fr. 3'000.--	a fr. 18'000.--
da fr. 1'000'001.--	a fr. 2'000'000.--	da fr. 5'000.--	a fr. 30'000.--
da fr. 2'000'001.--	a fr. 5'000'000.--	da fr.10'000.--	a fr. 50'000.--
oltre fr.5'000'001.--		da fr. 20'000.--	a 1% del valore

V.

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.